

L.R. 5 novembre 2004, n. 15

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 5 Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione Siciliana"

1. In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione Siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.

2. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa anche ai cittadini non residenti in Sicilia che siano deceduti nel compimento di atti eroici a favore del popolo siciliano.

3. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere conferita anche a quei cittadini che abbiano compiuto atti eroici a favore del popolo siciliano senza essere deceduti. In questa fattispecie non si applicano i benefici di cui al comma 4.

4. In favore dei familiari dei cittadini di cui al comma 1, individuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a concedere una speciale elargizione fino ad un massimo di 50 migliaia di euro per nucleo familiare.

5. Per le finalità dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro.

6. Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 300 migliaia di euro.

7. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, valutata in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001).

8. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 4, valutata in 150 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001).